

ORDINAZIONI DEI CAPITOLI GENERALI

Ordinazioni
approvate nei Capitoli Generali
2012 – 2018 – 2024

Prefazione

Il Capitolo generale, che a norma del can. 631, ha nell'Ordine «*la suprema autorità a norma delle costituzioni*», tra le competenze proprie, oltre al compito di tutelare il patrimonio dell'istituto (can. 578), promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi, eleggere il Moderatore supremo e trattare gli affari di maggiore importanza, ha la possibilità di emanare **norme**, che tutti sono tenuti ad osservare.

Le norme fondamentali sono contenute nelle Costituzioni (o Codice fondamentale - can. 587), documento che necessita della *recognitio* del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; fanno parte, però, del *diritto proprio* anche altre norme contenute in statuti, regolamenti, direttori, ratio... tra di esse vi sono le **Ordinazioni dei Capitoli generali**, che vengono promulgate in forza della potestà legislativa di cui gode il Capitolo generale in un Istituto clericale di diritto pontificio. Esse si pongono come un vero complemento applicativo delle Costituzioni.

Come tali, le Ordinazioni dei Capitoli generali sono un codice vincolante in tutto e per tutto l'Ordine. Contengono un complesso di norme valide per l'intera Fraternità e quindi universalmente vincolanti, anche se aperte alla pluriformità e alla salvaguardia di un sano equilibrio tra unità e pluriformità. Poiché sono approvate dal Capitolo generale, possono perciò essere cambiate, adattate, aumentate o diminuite secondo i tempi e per il bene dell'Ordine.

Il Capitolo generale speciale, celebrato nel 1968 a Roma nel Collegio San Lorenzo da Brindisi, aveva abrogato le Ordinazioni dei Capitoli generali che non erano contenute nelle nuove Costituzioni,

redatte in conformità ai criteri espressi nei documenti del Concilio Vaticano II.

In seguito, però, ci si rese conto che era necessario riprendere una qualche raccolta delle disposizioni dei Capitoli generali. Perciò il Capitolo generale dell'anno 1988 stabilì che la raccolta delle Ordinazioni dei Capitoli generali venisse ripresa, cominciando dal Capitolo generale speciale del 1968.

In tal modo l'Ordine Cappuccino si adeguava anche al prescritto del Codice di Diritto Canonico (can. 598 § 2), secondo il quale le norme che non sono ritenute fondamentali, dovevano opportunamente essere inserite in altri codici addizionali, non nelle Costituzioni.

Successivamente, nell'Ordine si andò affermando l'istanza di individuare meglio le norme da mantenere necessariamente nelle Costituzioni e quelle che potevano essere inserite nelle Ordinazioni dei Capitoli generali. Questa istanza venne accolta dal Capitolo generale del 2000 e poi dal Capitolo generale del 2006 che ribadì e precisò la decisione del precedente Capitolo.

L'Ordine ha perciò provveduto a rivedere sia le Costituzioni che le Ordinazioni allo scopo di ottemperare all'istanza sopra espressa per adeguare le Costituzioni ai più recenti insegnamenti del Magistero della Chiesa e per arricchirle alla luce di quanto lo stesso Ordine è andato maturando nella propria riflessione, soprattutto attraverso i Consigli Plenari VI e VII.

Il Capitolo Generale, celebrato a Roma dal 20 agosto al 22 settembre dell'anno 2012, ha attentamente esaminato e poi ratificato le Costituzioni nuovamente rivedute.

Lo stesso Capitolo generale, con la sua autorità legislativa, ha approvato anche la nuova raccolta delle Ordinazioni dei Capitoli generali, disponendo che le stesse Ordinazioni, a seguito della loro

pubblicazione da parte del Ministro generale, venissero conosciute e debitamente osservate.

Perciò il Ministro generale, unitamente al Decreto con cui ha promulgato le Costituzioni rinnovate (Prot. N. 00935/13) ha anche pubblicato le Ordinazioni dei Capitoli Generali.

Per rendere più facile e aggiornata la conoscenza e la consultazione delle Ordinazioni in vigore, nel testo che viene ora pubblicato sono riportate le modifiche, le aggiunte e le nuove Ordinazioni votate nell'85° Capitolo generale (Roma 2018) e nell'86° Capitolo generale (Roma 2024), entrate in vigore al termine di ogni rispettivo Capitolo generale e indicate singolarmente con carattere in **neretto (bold)**.

Il presente testo delle Ordinazioni, redatto in lingua italiana, è da ritenersi autentico e ad esso debbono conformarsi tutte le traduzioni nelle altre lingue correnti.

Roma, 09 febbraio 2026

Beato Leopoldo da Alpandeire

Fr. Roberto Genuin
Ministro generale OFMCap

Prot. N. 00091/26

Sigle e abbreviazioni

Si ricorda che l'abbreviazione ufficiale per indicare le *Ordinazioni dei Capitoli Generali* nei vari documenti o riferimenti è: **OG**.

2Cel	Tommaso da Celano, <i>Vita seconda</i>
3Cp	<i>Leggenda dei tre compagni</i>
AA	<i>Apostolicam actuositatem</i>
AOFMCap	<i>Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum</i>
Can.	Canone del <i>Codice di diritto canonico</i> (1983 e variazioni)
CD	<i>Christus Dominus</i>
CG	Capitolo generale
Cost.	<i>Costituzioni OFMCap</i> , 2013
CPO	Consiglio Plenario dell'Ordine
OT	<i>Optatam totius</i>

PO

Presbyterorum ordinis

Servizio aut.: Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza* (11 maggio 2008)

SP

Specchio di perfezione

**ORDINAZIONI
DEI CAPITOLI GENERALI
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI**

Ordinazioni allegate alle Costituzioni del 2013
e approvate dal Capitolo generale del 2012
con aggiunte e modifiche
approvate dai Capitoli generali del 2018 e del 2024.

**Capitolo II
LA VOCAZIONE ALLA NOSTRA VITA
E LA FORMAZIONE DEI FRATI**

2/1

1. Per favorire le vocazioni giova molto offrire ai giovani l'opportunità di partecipare in qualche modo alla nostra vita fraterna. Questo molto opportunamente potrà avvenire in apposite case, dove contemporaneamente venga ad essi offerto un aiuto per la riflessione personale.

2. Perché le vocazioni in vista della vita religiosa siano convenientemente coltivate e adeguatamente preparate, i ministri provinciali, con il consenso del loro Consiglio e, se sembrerà opportuno, con il consiglio del Capitolo provinciale, erigano speciali

istituti, secondo le necessità delle regioni e dei tempi.

3. Questi istituti siano organizzati secondo le norme di una pedagogia sana e personalizzata così che, unendo la formazione scientifica a quella umana, gli alunni, in rapporto con la società e con la famiglia, conducano una vita cristiana, adeguata alla loro età, al loro spirito e al loro sviluppo, tale cioè da consentire di discernere e accompagnare la vocazione alla vita religiosa.

4. È necessario che gli studi da seguire vengano programmati in modo che gli alunni possano continuarli altrove senza difficoltà.

2/2

Il ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio stabilisce le modalità della prova per un religioso che da un altro istituto religioso passa al nostro Ordine. Trascorso il triennio (can. 684 § 2), il tempo di tale prova non si protragga oltre un anno.

2/3

1. Per la promozione della ricerca nell'ambito della spiritualità e del francescanesimo, sia dal punto di vista storico che sistematico, e per la formazione dei formatori e dei docenti in spiritualità, il nostro Ordine promuove quale strumento privilegiato l'Istituto Franciscano di Spiritualità.

2. A motivo del suo carattere internazionale e interfrancescano, l'Istituto sia riferimento stabile per il confronto interculturale all'interno dell'Ordine e luogo di studio e di ricerca riguardo alle situazioni sempre nuove che interpellano la nostra vita e la nostra vocazione.

3. Si raccomanda che l'Istituto, in stretta collaborazione con il segretariato generale per la formazione, svolga una azione di

coordinamento tra realtà accademiche analoghe promosse nell'Ordine a diversi livelli.

2/4

Prima di erigere nuove strutture educative per gruppi di circoscrizioni sia consultato il ministro generale.

2/5

Le collaborazioni interprovinciali siano regolate da apposite convenzioni e statuti approvati dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio.

2/6

Il segretariato generale per la formazione svolge il suo compito secondo quanto stabilito dal Capitolo generale e le indicazioni del ministro generale e suo Consiglio.

2/7

1. L'Ordine abbia una propria *Ratio formationis* o Progetto formativo generale, approvato dal ministro generale e suo Consiglio dopo aver consultato il segretariato generale e il Consiglio generale della formazione.

2. La *Ratio formationis* delle singole circoscrizioni o di gruppi di circoscrizioni sia conforme alle Costituzioni e alla *Ratio formationis* dell'Ordine.

2/8

Per la formazione dei candidati di più circoscrizioni, la scelta delle case e la costituzione delle fraternità formative vengano fatte di comune accordo dai ministri interessati, previa la consultazione dei rispettivi Consigli. Le parti interessate redigano appositi regolamenti per il funzionamento di tali fraternità.

2/9

La *Ratio formationis* preveda le modalità dell'inserimento graduale del candidato in fraternità.

2/10

Sia redatto il documento dell'ammissione al postulato.

2/11

La durata del postulato, di almeno un anno, e altre possibili modalità di vivere questo primo periodo della iniziazione alla nostra vita possono essere determinate dal rispettivo ministro con il consenso del suo Consiglio.

2/12

Normalmente chi entra nell'Ordine mantiene il nome di battesimo. Per determinare la propria identità, non si usi il luogo di nascita, ma il cognome.

2/13

La *Ratio Formationis* dell'Ordine dà le linee generali della

formazione nel postnoviziato. In applicazione di essa nelle singole province o gruppi di circoscrizioni si sviluppi un programma organico per la guida e la iniziazione dei frati.

2/14

Dove non è possibile portare l'abito proprio del nostro Ordine, si usino abiti semplici. In questo caso, le diverse circoscrizioni nell'Ordine diano opportune indicazioni.

2/15

1. La fraternità locale, nei tempi stabiliti dal ministro udito il suo Consiglio, dopo una previa informazione del maestro, dialoghi e rifletta in comune sulla idoneità dei candidati e sul proprio modo di comportarsi con loro.

2. Durante il noviziato e prima della professione perpetua i frati di voti perpetui, che per quattro mesi hanno dimorato in tali fraternità formative, esprimano il loro giudizio anche con voto consultivo, nel modo determinato dal ministro.

3. I frati di voti temporanei non siano esclusi dall'esprimere il loro parere, senza però dare il voto.

4. Di ciascuna di queste riunioni e dell'esito delle votazioni, se queste ultime hanno avuto luogo, sia mandata relazione al ministro.

2/16

1. Sia redatto il documento della professione emessa, sia

temporanea che perpetua, con l'indicazione dell'età e delle altre circostanze necessarie, firmato dallo stesso professo, da chi ne ha ricevuto la professione e da due testimoni. Questo documento, insieme agli altri prescritti dalla Chiesa, sia conservato diligentemente nell'archivio della curia.

2. Il ministro annoti l'avvenuta professione anche nel registro delle professioni, da conservarsi in archivio e, se si tratta di professione perpetua, ne informi il parroco del luogo dove il professo è stato battezzato.

2/17

Nella collaborazione con altri istituti venga salvaguardato sempre il primario dovere-diritto dell'Ordine di curare la formazione dei frati e si valuti l'esistenza delle condizioni adatte per il sorgere e lo sviluppo di una tale collaborazione.

2/18

Il consenso per ricevere gli ordini sacri venga dato a quegli aspiranti che, oltre ad avere la debita maturità umana e spirituale, abbiano completato integralmente e con profitto gli studi filosofici e teologici previsti dalla Chiesa.

2/19

Terminata la formazione specifica, l'Ordinario religioso può presentare un professo perpetuo al ministro generale perché, con il consenso del suo Consiglio, lo ammetta all'ordine del diaconato permanente. Per un religioso questa ammissione richiede, inoltre, la licenza della Santa Sede. Il diacono permanente, che esercita il suo ministero con il consenso dell'Ordinario del luogo e del suo

Ordinario religioso, come professore rimane sottomesso al diritto proprio e non può pretendere di essere assegnato ad una fraternità che sia presente nel territorio della diocesi dove è stato ordinato.

2/20

Oltre la biblioteca centrale o regionale, che è vivamente raccomandata, in tutte le nostre case si abbia una biblioteca comune, la quale sia convenientemente fornita secondo le necessità di ciascuna fraternità. L'accesso alle nostre biblioteche, dove è possibile, sia consentito anche agli estranei, osservate tuttavia le debite cautele. Per quanto possibile, le nostre biblioteche usufruiscano dei sistemi informatici.

2/21

Le soluzioni circa il Collegio Internazionale sono di competenza del ministro generale con il consenso del suo Consiglio.

Capitolo III

LA NOSTRA VITA DI PREGHIERA

3/1

Nelle nostre fraternità, quando le circostanze lo consigliano, siano designati alcuni frati per preparare le azioni liturgiche.

3/2

1. Ogni anno, dopo la solennità di san Francesco, in ogni nostra

fraternità si celebri la Commemorazione per tutti i fratelli, le sorelle, i parenti e i benefattori defunti.

2. Quanto ai suffragi, si stabilisce: alla morte del Romano Pontefice, del ministro generale e di un ex ministro generale, da ciascuna fraternità si celebri una messa per i defunti. Lo stesso si faccia per i consiglieri e gli ex consiglieri generali in ogni fraternità del gruppo al quale essi appartenevano.

3. Spetta al Capitolo provinciale stabilire i suffragi per i ministri e gli ex ministri provinciali, per i frati, per i genitori e i benefattori.

3/3

Nelle circoscrizioni si diano indicazioni perché almeno un tempo di meditazione sia fatto in comune.

3/4

I periodi di ritiro siano talvolta lodevolmente organizzati in vario modo, tenuto conto della diversità degli uffici.

3/5

Spetta al Capitolo provinciale o alla Conferenza dei superiori maggiori decidere circa l'opportunità di istituire le fraternità di ritiro e di contemplazione e provvedere riguardo al loro governo.

Capitolo IV

LA NOSTRA VITA IN POVERTÀ

4/1

Le singole circoscrizioni o gruppi di circoscrizioni individuino e realizzino particolari modalità di presenza tra i poveri.

4/2

1. I ministri e i guardiani, entro i limiti della propria competenza e ottemperando al diritto universale, personalmente o per mezzo di altri, possono porre gli atti civili relativi ai beni temporali, se e in quanto ciò sia necessario per i frati o per le attività a noi affidate.

2. Tutti i beni temporali appartenenti all'Ordine sono beni ecclesiastici da amministrare secondo il diritto universale e proprio, rispettate anche le leggi civili. Si stabilisca in modo che gli enti civilmente riconosciuti siano anche enti ecclesiastici. Quando ciò non sia possibile, i ministri designino le persone fisiche o giuridiche, a nome delle quali vengano registrati davanti alla legge civile i beni dell'Ordine. In questo caso si provveda, con forma appropriata, ad assicurare che i beni intestati civilmente a persone fisiche o giuridiche siano comunque beni ecclesiastici e ugualmente sottoposti alle norme canoniche.

4/3

I ministri, in casi particolari, possono autorizzare amministrazioni individuali del denaro, ma per un tempo limitato. La durata e la modalità di rendiconto siano indicate nel permesso, che deve essere rilasciato per scritto.

4/4

1. Il ministro, consultato il Capitolo locale, con il consenso del suo Consiglio, stabilisca il tetto massimo che ogni fraternità può gestire e dia le opportune disposizioni circa il denaro non necessario per i bisogni della stessa fraternità locale. È opportuno che ogni circoscrizione abbia una amministrazione economica centralizzata. A questo scopo è utile che, ai vari livelli, si predispongano i bilanci preventivi.

2. In ogni circoscrizione il Capitolo decida quanto è necessario per la gestione ordinaria della stessa circoscrizione e a quanto debbono ammontare le sue riserve per le spese straordinarie ad intra (manutenzione degli stabili, malati, assicurazioni del personale, formazione) e per la solidarietà ad extra (missioni e carità). Il denaro eccedente i bisogni ordinari e straordinari di una circoscrizione venga generosamente messo a disposizione dell'Ordine, della Chiesa e dei poveri.

3. Spetta ai ministri con il consenso del loro Consiglio costituire i fondi o riserve finanziarie come indicato al § 2. Il reddito realizzato da tali investimenti sia utilizzato secondo gli scopi delle riserve stesse. Ogni investimento, sia sotto forma di beni immobili che di denaro o altri strumenti finanziari, deve essere regolato e sottoposto al giudizio di principi etici coerenti con la dottrina sociale della Chiesa.

4/5

Osservate le disposizioni per l'amministrazione dei beni temporali, spetta al ministro generale o al ministro provinciale con il consenso del proprio Consiglio disporre dei beni superflui rispettivamente delle province o delle custodie.

4/6

Spetta al Capitolo provinciale stabilire norme sull'uso dei beni

delle fraternità soppresse, salvi la volontà dei fondatori o degli offerenti e i diritti legittimamente acquisiti. Se invece si tratta di beni di una circoscrizione soppressa, è competente il ministro generale, il quale deve provvedere collegialmente con il proprio Consiglio, sentiti la Conferenza e i ministri interessati con i loro consiglieri.

4/7

La solidarietà economica nell'Ordine sia regolata da apposito statuto, nel quale vengono definiti i rapporti fra le circoscrizioni e le Conferenze, tra di loro e con tutta la nostra Fraternità. Tale statuto sia approvato dal **Ministro generale con il consenso del suo Consiglio.** (*Variazione - CG 2018*).

4/8

Le singole circoscrizioni, periodicamente, si interroghino sulle entità immobiliari di cui dispongono, procedendo alla alienazione o alla cessione di uso dei beni non necessari, osservate le norme del diritto universale e particolare. Dove possibile, ciò sia fatto in dialogo con le circoscrizioni vicine e con la Conferenza. A tale scopo il ministro generale con il suo Consiglio dia opportune indicazioni.

4/9

1. Spetta al ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio, osservate le norme del diritto, costruire, acquistare e vendere le nostre case.

2. Ultimata la costruzione, il guardiano non costruisca e non demolisca nulla e non faccia ampliamenti agli edifici, senza consultare il Capitolo locale, senza il consenso dei consiglieri e il

permesso del ministro.

3. Il guardiano, ottenuto nei casi di maggiore importanza il consenso dei consiglieri, provveda con cura alla manutenzione della casa e alla conservazione delle cose.

4/10

L'ufficio di economo, nelle case più grandi, sia ordinariamente distinto da quello di guardiano.

4/11

Nelle singole circoscrizioni, o se sarà opportuno anche ad altro livello, si curi la formazione e l'aggiornamento dei frati nell'amministrazione economica.

4/12

1. Tutti gli economisti, gli amministratori e i guardiani, nel tempo e nel modo stabiliti dai ministri, rendano esattamente conto dell'amministrazione ai loro superiori e alla fraternità.

2. In occasione della relazione triennale, i ministri provinciali, con un documento firmato dal loro Consiglio, rendano fedele conto al ministro generale della situazione economica della provincia affinché si possa opportunamente provvedere alle necessità e vigilare efficacemente sull'osservanza della povertà.

3. Anche i custodi presentino la relazione economica al loro ministro, firmata dai consiglieri.

4. Il ministro generale dia relazione dello stato economico dell'Ordine al Capitolo generale, nel modo da stabilirsi dal Capitolo

stesso. Ugualmente facciano gli altri ministri nei loro rispettivi Capitoli.

4/13

Per modificare le disposizioni o per porre qualsiasi atto di amministrazione straordinaria circa i beni temporali che superi i limiti di propria competenza, è necessario il permesso dell'immediato Superiore maggiore.

4/14

1. Per l'amministrazione dei beni l'Ordine predisponga uno statuto che deve essere approvato dal Capitolo generale.

2. Le circoscrizioni o gruppi di circoscrizioni o anche le Conferenze, secondo l'opportunità, si dotino di analoghi statuti che devono essere approvati dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio.

4/15

1. Nelle province e custodie si costituisca il Consiglio economico, di cui al can. 1280 del CIC, e si raccomanda di costituire una o più commissioni economiche, il cui compito sarà di dare consigli nell'amministrazione dei beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione delle case.

2. Tali commissioni sono istituite dal Capitolo, il quale ne determina anche la competenza. Ma i loro membri, che in parte possono essere laici, sono nominati dal ministro con il consenso del suo Consiglio.

4/16

1. Consultati i ministri, o se occorre, le Conferenze dei superiori maggiori, il ministro generale con il consenso del suo Consiglio stabilisca, secondo il diverso valore delle monete, il limite oltre il quale i ministri sono tenuti a chiedere il consenso del Consiglio o il permesso dell'autorità superiore per contrarre validamente obbligazioni, per alienare beni e per fare spese straordinarie. Tali autorizzazioni debbono essere date per iscritto.

2. Il ministro, con il consenso del suo Consiglio, si comporti allo stesso modo, con le dovute differenze, riguardo ai guardiani della propria circoscrizione.

3. Vengono considerate straordinarie quelle spese che non sono necessarie né al ministro per esercitare il suo ufficio o per il servizio ordinario dei frati, né al guardiano per quelle cose che non riguardano la cura ordinaria della fraternità a lui affidata.

Capitolo V

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE

5/1

Spetta ai Capitoli delle singole circoscrizioni adottare norme adeguate e conformi al criterio della equità fraterna circa le ferie e il tempo libero.

Capitolo VI

LA NOSTRA VITA IN FRATERNITÀ

6/1

Nelle circoscrizioni, quando si ritiene utile, si abbia una infermeria comune.

6/2

1. Dove per circostanze particolari non si può osservare la clausura, il ministro con il consenso del suo Consiglio provvederà con norme adatte alle situazioni locali.

2. Spetta ai ministri definire accuratamente o, per legittimi motivi, mutare i limiti della clausura e sospenderla provvisoriamente.

3. In casi urgenti e *ad modum actus* il guardiano può dispensare da essa.

6/3

1. Per una partecipazione temporanea dei laici alla nostra vita si abbia il consenso del Capitolo locale; se invece si tratta di una partecipazione protratta nel tempo, è richiesto anche il consenso del ministro.

2. Il ministro, con il consenso del suo Consiglio, può ammettere tra noi dei laici in qualità di familiari oblati perpetui. Prima, però, è necessario stipulare una convenzione sui reciproci diritti e doveri.

6/4

1. Spetta al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, fissare le norme riguardanti i permessi di viaggio per tutto l'Ordine; al ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, per quanto riguarda la propria provincia, osservate le disposizioni del ministro generale.

2. Per un prolungato soggiorno fuori della casa della fraternità, si osservino le norme del diritto universale. (can. 665§1)

6/5

Spetta al ministro provinciale, udito il suo Consiglio, il giudizio sull'opportunità di avere delle auto per l'apostolato, l'ufficio e il servizio della fraternità, e sul modo di usarle.

6/6

È conveniente che i frati, per quanto possibile, preavisino per tempo il guardiano del loro arrivo e mostrino spontaneamente le lettere obbedienziali, se necessarie.

6/7

Quando i frati hanno necessità di dimorare piuttosto a lungo in una casa di altra circoscrizione, per motivo di studio, i rispettivi ministri si accordino fraternamente sul contributo per le spese.

6/8

1. Per associare un monastero di Clarisse Cappuccine, il ministro generale col suo Consiglio proceda collegialmente a norma del diritto.

2. Nei confronti del monastero associato il ministro esercita il suo ufficio secondo il diritto universale e le Costituzioni delle stesse monache.

6/9

Il ministro generale deve procedere collegialmente con il suo Consiglio per aggregare un istituto di vita consacrata.

6/10

In segno di corresponsabilità, si consulti il direttivo delle rispettive fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare sia per la nomina degli assistenti che per l'erezione delle fraternità del medesimo Ordine.

Capitolo VII

LA NOSTRA VITA DI PENITENZA

7/1

1. Oltre a quanto previsto dalle Costituzioni, spetta al Capitolo di ogni circoscrizione stabilire ulteriori norme sia per i giorni di digiuno

e di astinenza sia per le modalità del digiuno.

2. Ugualmente, nelle singole circoscrizioni, i Capitoli, secondo le circostanze di luogo e di tempo, stabiliscano le norme opportune riguardo ad altre forme di penitenza comunitaria.

7/2

Se un frate si è reso colpevole verso una persona o istituzione ecclesiastica o sociale, per la stessa legge della carità, che richiede giustizia e tutela dei diritti di tutte le persone, specialmente delle più vulnerabili, aiutiamolo ad assumersene la responsabilità, a riparare il male fatto e ad accettare le conseguenze canoniche e civili del suo comportamento. La responsabilità di un delitto, infatti, è di chi lo compie.

7/3

I ministri e i guardiani, al fine di prevenire il peccato, sollecitino i frati ad osservare in tutto il nostro diritto proprio e quello della Chiesa, come anche le leggi degli ordinamenti civili. Ma se un frate commette un delitto, o vi è pericolo di reiterazione dello stesso, i ministri pongano in atto tutte le misure idonee possibili, inclusa la cooperazione con le autorità civili, affinché ciò non possa più accadere. In ogni caso, anche al frate che pecca o è sospettato di un delitto siano sempre riconosciuti i diritti e le protezioni di cui gode ogni persona accusata. La nostra collaborazione con le autorità civili non sia, comunque, in contrasto con le norme divine e canoniche.

Capitolo VIII

IL GOVERNO DEL NOSTRO ORDINE

8/1

Per l'erezione, la soppressione e l'unificazione delle province si tenga conto delle situazioni locali e si valutino almeno i seguenti aspetti:

- un gruppo di frati e di fraternità in grado di sostenere con efficacia, direttamente o attraverso la solidarietà dell'Ordine, la vita e le attività dei frati nelle diverse espressioni, sia all'interno che nell'apertura alle necessità dell'Ordine e della Chiesa;
- la capacità di assumere, anche in collaborazione con altre circoscrizioni, gli impegni di animazione vocazionale, di formazione e di apostolato;
- le necessità materiali ed economiche.

Si valuti in particolare:

- il senso di appartenenza dei frati alla fraternità, nei suoi vari livelli;
- la possibilità di provvedere alle responsabilità nel governo e un effettivo ricambio negli uffici;
- la capacità di assumere l'impegno missionario;
- l'unità geografica e linguistica, per quanto possibile.

8/2

1. Per circostanze particolari il ministro generale, osservate le condizioni per la variazione delle circoscrizioni, può costituire una

federazione di più province, con uno statuto proprio.

2. La federazione comporta l'unificazione del governo: un unico ministro provinciale, con il suo Consiglio, che ha giurisdizione su tutte le province federate.

8/3

1. Quando si tratta di venire incontro alle necessità di qualche circoscrizione temporaneamente, cioè non oltre un triennio, i ministri provinciali hanno la facoltà di mandarvi i propri frati senza dover ricorrere al ministro generale. Tale limitazione di tempo non ha valore per il servizio prestato in una circoscrizione che dipende dalla propria. Per gli altri servizi che si prevede si protrarranno oltre un triennio o che si desidera continuare dopo che è trascorso il triennio, si devono chiedere le lettere obbedienziali al ministro generale.

2. Il diritto di voto, di cui si parla al n. 121,6 delle Costituzioni, non si esercita più nella propria circoscrizione, ma nella circoscrizione per la quale si presta servizio, salvo quanto disposto per le delegazioni; ciò comunque partendo dalla fine del primo anno di servizio. **Dell'inizio del servizio in altra circoscrizione si abbia data certa e verificabile.** (*Aggiunta - CG 2024*)

8/4

I ministri, in casi eccezionali, non sono tenuti a convocare il proprio Consiglio, se si tratta soltanto di sentirne il parere. Possono invece chiederlo fuori di riunione in modo adatto. Negli atti del Consiglio deve risultare il parere richiesto e la decisione presa dal ministro. Allo stesso modo si può agire quando si tratta di ascoltare altre persone.

8/5

1. Perché si possa procedere al voto per postulazione, almeno un terzo degli aventi diritto lo deve chiedere per iscritto al presidente del Capitolo. In tutti gli altri casi il voto per postulare deve considerarsi nullo.

2. La postulazione ha valore soltanto se il candidato nel primo scrutinio ottiene i due terzi dei voti dei vocali presenti. In caso contrario, escluse nuove postulazioni, si cominciano di nuovo le votazioni in modo normale dal primo scrutinio.

8/6

1. Un ministro può essere rimosso dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio, per grave causa, tra cui la ripetuta negligenza o violazione dei propri doveri anche dopo l'ammonizione, o una cattiva amministrazione.

2. Il guardiano, come anche il delegato, può essere rimosso dal ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio per giusta causa, cioè se lo richiede il bene comune della fraternità sia locale che provinciale e della Chiesa particolare. (cf. AOFMCap 104 (1988) 230)

8/7

Il Capitolo, ad ogni livello, è un organo collegiale temporaneo ed esercita la propria autorità secondo le competenze che gli sono riconosciute dalle Costituzioni.

8/8

Per permettere la partecipazione di frati qualificati, che altrimenti non potrebbero partecipare al Capitolo generale, né come delegati delle loro province né come membri ex officio, ogni Conferenza scelga un fratello laico professo perpetuo come delegato. La modalità di tale scelta sia stabilita dagli statuti delle Conferenze.

8/9

1. Indetto il Capitolo generale, in ogni provincia ogni cento frati professi, tutti i frati di voti perpetui eleggano un delegato al Capitolo generale e il suo sostituto.

2. Questa elezione si faccia nel modo stabilito dal Capitolo provinciale e se ne pubblichi l'esito almeno tre mesi prima del Capitolo generale.

8/10

1. La preparazione del Capitolo generale e la consultazione dei frati sui temi da trattare in esso avvenga a norma del Regolamento per la celebrazione del Capitolo Generale.

2. Il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, prepara un elenco di temi da trattare informandone tempestivamente tutti i capitolari. È lo stesso Capitolo generale, però, che deve decidere gli argomenti da trattare.

8/11

Nel Capitolo generale si eleggono otto o più consiglieri.
(Variazione CG 2018)

8/12

1. Se il ministro generale fosse eletto fuori del Capitolo, il Capitolo venga sospeso finché non arrivi in Capitolo il nuovo ministro generale.

2. I consiglieri generali, eletti fuori del Capitolo, diventano, ipso facto, membri del Capitolo.

8/13

1. Per il servizio all'Ordine nella curia generale sono istituiti alcuni uffici e organismi, quali:

- la Segreteria generale dell'Ordine;
- la Procura generale per trattare gli affari dell'Ordine presso la Santa Sede;
- la Postulazione generale per le cause presso la Congregazione dei Santi;
- il Segretariato generale per la formazione;
- il Segretariato generale per la evangelizzazione, l'animazione e la cooperazione missionaria;
- l'Ufficio di assistenza generale dell'Ordine Franciscano Secolare;
- l'Ufficio di assistenza per le monache e per gli istituti aggregati all'Ordine cappuccino;
- l'Ufficio di Giustizia, Pace ed Ecologia;
- l'Archivio generale;
- la Biblioteca centrale;
- l'Economo generale;
- gli Uffici della Comunicazione, della Statistica e del Protocollo.

2. Salvo quanto previsto dalle Costituzioni e osservando le decisioni dei Capitoli generali, il ministro generale, con il consenso

del suo Consiglio, secondo il bisogno e la opportunità, può istituire altri uffici e organismi della curia generale, come anche sopprimere o modificare quelli esistenti.

8/14

L'Assemblea elettiva è composta da: il vicario generale, i consiglieri generali, l'ultimo ministro generale immediatamente dopo la scadenza del suo mandato e fino al successivo Capitolo generale ordinario compreso, i ministri provinciali, i custodi, il segretario generale e il procuratore generale.

L'assemblea elettiva si svolge secondo il Regolamento proprio approvato dal Capitolo generale.

8/15

Il Capitolo provinciale ordinario sia indetto e convocato ogni tre anni. Il ministro generale ha la facoltà di permettere che il Capitolo, per un giusto motivo, sia celebrato sei mesi prima o dopo della scadenza del triennio.

8/16

Il ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, prepari un elenco di temi da trattare nel Capitolo provinciale, informandone tempestivamente tutti i capitolari. È lo stesso Capitolo, però, che deve decidere gli argomenti da trattare.

8/17

1. Nel Capitolo provinciale per delegati, il numero dei partecipanti di diritto deve essere inferiore al numero dei delegati.

2. I frati della provincia che non sono capitolari, possono partecipare al Capitolo come uditori, almeno che non sia stabilito diversamente dal Regolamento del Capitolo.

3. I frati capitolari perdono la voce attiva se, senza legittima dispensa, non sono presenti al Capitolo per tutto il tempo del Capitolo stesso, sia che esso venga celebrato a suffragio diretto o per delegati.

8/18

1. Le province con cento o meno frati celebrano il Capitolo a suffragio diretto; le province con numero di frati superiore a cento celebrano il Capitolo per delegati. Tuttavia, anche le province con più di cento frati possono celebrare il Capitolo a suffragio diretto e, per giusti motivi, le province con cento frati o meno possono celebrare il Capitolo per delegati.

2. In ambedue i casi, la decisione deve essere assunta dalla maggioranza di due terzi dei votanti in una consultazione generale, alla quale devono partecipare almeno il settantacinque per cento (75%) di tutti i frati di professione perpetua; la decisione poi venga inserita nel Regolamento per la celebrazione del Capitolo.

8/19

1. Sono privati di voce attiva e passiva i frati che sono stati dichiarati assenti illegittimi e quanti hanno presentato la domanda di escaustrazione o di dispensa dai voti religiosi e dagli oneri connessi alla sacra ordinazione. Se tale richiesta è fatta a Capitolo già convocato, vengono esclusi dal Capitolo senza essere sostituiti.

2. A giudizio del ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, possono essere privati di voce attiva e passiva i frati che

hanno presentato la domanda di assenza dalla casa religiosa.

8/20

1. Il ministro provinciale e i suoi consiglieri vengono eletti per la durata di tre anni.

2. Quanto stabilito in cost. 132,5 in merito alla conferma dell'elezione del ministro provinciale, si applica anche al vicario provinciale, in quanto superiore maggiore. (Aggiunta CG 2024).

8/21

Nessun frate può assumere l'ufficio di ministro provinciale e/o custode per più di tre mandati consecutivi, in qualunque modo legittimo tale ufficio gli sia stato conferito; dopo il terzo mandato consecutivo è esclusa la possibilità di elezione, nomina o postulazione.

8/22

Nell'elezione dei consiglieri il ministro provinciale uscente ha soltanto la voce attiva.

8/23

Il Capitolo della custodia viene celebrato ogni tre anni. Per la stessa durata vengono eletti il custode e i suoi consiglieri.

8/24

Il custode uscente non ha voce passiva nell'elezione dei consiglieri.

8/25

1. La Delegazione è una struttura dell'Ordine di carattere transitorio, formata da un gruppo di frati riuniti in fraternità locali e affidata ad una provincia. Suo fine è quello di assicurare la vita fraterna in un'area geografica dove, pur essendoci più presenze, non ci sono però le condizioni necessarie e sufficienti per erigere o mantenere una circo-scrizione.

2. Il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, consultate le Conferenze dei superiori maggiori interessate può erigere, modificare e sopprimere la delegazione.

3. La delegazione ha uno statuto proprio approvato dal ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio.

4. Alla delegazione è preposto un frate che svolge il suo ufficio come delegato del ministro provinciale, ed è assistito da due consiglieri. A lui compete rappresentare la delegazione, in nome del ministro provinciale, presso le autorità ecclesiastiche del luogo e quelle civili, per quanto possibile.

5. Il delegato e i due consiglieri sono nominati, a norma dello statuto, dal ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio, sentito prima il parere dei frati professi perpetui della delegazione. Il delegato non può essere riconfermato per un tempo maggiore di quello stabilito per un guardiano.

6. Al delegato, che non è superiore maggiore, il ministro provinciale conceda per iscritto le deleghe necessarie, perché venga reso più facile il governo pratico, pastorale e amministrativo, e possa essere promossa una certa autonomia di funzionamento interno del gruppo, specialmente in vista del servizio alla Chiesa particolare e

della implantatio Ordinis.

7. Ai frati della delegazione sono riconosciuti tutti i diritti e i doveri dei frati della provincia di appartenenza.

8. Nelle delegazioni, i frati di altra circoscrizione esercitano diritto di voto nella propria circoscrizione di aggregazione oppure nella provincia da cui dipende la delegazione in base a quanto stabilito nella convenzione tra i superiori maggiori interessati, approvata dal Ministro generale. (Variazione - CG 2024).

8/26

Il mandato di guardiano e di vicario dura tre anni.

8/27

I guardiani, con mezzi opportuni, non solo informino, ma consultino anche i frati sugli argomenti da trattare nel Capitolo locale.

8/28

1. Nella curia generale e provinciale e nella sede dei custodi si abbia un archivio riservato dove siano custoditi con cautela e prudenza quei documenti che richiedono di essere conservati sotto segreto.

2. Nella gestione degli archivi si osservi quanto prescritto dalla legislazione ecclesiastica e dal nostro diritto proprio, ci si attenga ai requisiti della scienza archivistica e non si ometta di redigere l'inventario dei documenti conservati.

3. La cura degli archivi sia affidata preferibilmente a frati

qualificati, i quali a tale scopo, con il consenso del ministro, potranno servirsi anche dell'aiuto di collaboratori esterni.

8/29

In tutte le fraternità si conservi l'uso di redigere la cronaca.

8/30

Partecipano alle assemblee delle Conferenze i rappresentanti delle delegazioni e delle domus presentiae del territorio. Vi partecipano di diritto anche i consiglieri generali delegati dal ministro generale. Tutti questi non hanno diritto di voto.

8/31

Per sviluppare il senso di fraternità e la maggior condivisione possibile nell'Ordine, le Conferenze favoriscano e promuovano occasioni e organismi di collaborazione tra di loro.

8/32

I presidenti delle Conferenze, convocati dal ministro generale, si riuniscano con lo stesso ministro generale e suo Consiglio almeno ogni due anni.

Capitolo X

LA NOSTRA VITA IN OBEDIENZA

10/1

1. Il ministro generale durante il periodo del suo ufficio visiti tutti i frati, personalmente o per mezzo di altri, prima di tutto per mezzo dei consiglieri generali.

2. Gli altri ministri facciano la visita a tutte le fraternità del loro territorio almeno due volte nel triennio.

3. Le custodie, oltre alla visita del custode, ogni tre anni vengano visitate dal ministro provinciale.

4. Inoltre il ministro generale, quando se ne offre l'occasione, visiti i frati delle diverse nazioni e qualche volta intervenga alle assemblee delle Conferenze dei superiori maggiori.

5. Anche gli altri ministri, attenti alle persone e alle opere, colgano volentieri l'occasione di incontrare i frati.

10/2

1. Al termine della visita, il visitatore delegato ne invii la relazione completa al rispettivo ministro.

2. I frati accolgano con spirito di obbedienza le indicazioni date dopo la Visita e cerchino di attuarle fedelmente. Sulle stesse indicazioni si facciano adeguate verifiche comunitarie.

3. I guardiani e i ministri, a tempo opportuno, rendano conto al proprio superiore immediato di quanto è stato attuato. Allo stesso modo riferiscano di come è stato eseguito quanto dalle Costituzioni

è demandato ai Capitoli delle province o ai superiori.

4. I ministri, una volta durante il triennio, inviino al rispettivo superiore una relazione sullo stato della propria circoscrizione.

Capitolo XI

LA NOSTRA VITA NELLA CASTITÀ CONSACRATA

11/1

Un religioso ordinariamente è dimesso dal nostro Ordine in forza del diritto proprio (cf. can. 696 § 1), nel caso in cui generi prole e ciò sia provato con certezza morale e medica. Si procede alla dimissione applicando, con le debite differenze, quanto stabilito dal can. 695 § 2. *(Nuova ordinazione - GC 2024)*.

Capitolo XII

L'ANNUNCIO DEL VANGELO E LA VITA DI FEDE

12/1

Spetta al Capitolo generale, con il consenso dei due terzi dei vocali, sia approvare le norme delle Ordinazioni dei Capitoli generali, sia integrarle, cambiarle, derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi e del rinnovamento, mantenendosi nel solco della nostra tradizione. Allo stesso Capitolo generale compete l'interpretazione autentica delle Ordinazioni dei Capitoli generali.

12/2

1. La dispensa temporanea dalle disposizioni disciplinari delle

Costituzioni per tutta una provincia è riservata al ministro generale, quella per tutta una fraternità locale al proprio diretto ministro.

2. Spetta al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, dispensare temporaneamente, per ogni singolo caso, dall'osservanza delle Ordinazioni dei Capitoli generali. Agli altri ministri secondo le competenze stabilite nelle stesse Ordinazioni dei Capitoli generali.

12/3

Spetta al ministro provinciale o al custode, con il consenso del rispettivo Consiglio, approvare statuti o norme particolari per le singole fraternità o case.



